



**MINISTERO DELLA DIFESA**

**DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE**

**TARANTO**

**Condizioni generali** allegati al documento di stipula sul MEPA R.D.O. n. **6159808** per l'affidamento del Servizio intellettuale con indagini e lavorazioni edili ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per eseguire una campagna di indagini per valutare lo stato di degrado di elementi delle strutture portanti del fabbricato Palazzo ex Comando Dipartimentale e Ammiragliato (Pal. ROSSO) di Napoli. I.D. 2604. Cap. 7120/20 SMM. C.E. 083126. E.F. 2026. CUP D62F26000110001.

**ARTICOLO 1 – PRESENTAZIONE OFFERTA**

La S.V. è invitata a presentare un'offerta per concorrere ad una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 3 del D.lgs. n.36/2023 con le modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice, sull'importo base palese di € **132.915,98**

*(centotrentaduemilanovecentoquindici/98)* di cui:

• Oneri per il Servizio di attività intellettuale relativo all'analisi del degrado di elementi strutturali pari ad € **94.442,76**

*(novantaquattromilaquattrocentoquarantadue/76)* oltre contributo

INARCASSA al 4% ed I.V.A. al 22%;

• Oneri per i lavori edili pari ad € **34.695,50**

*(trentaquattromilaseicentonovantacinque/50)* di cui € **11.243,49**

*(undicimiladuecentoquarantatre/49)* per Oneri di manodopera, €

**11.243,49** *(undicimiladuecentoquarantatre/49)* per oneri alla sicurezza,





del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

D. Lgs. n.81/2008;

Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;

R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

**ARTICOLO 3 – CLASSI E CATEGORIE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA**

<b>Categorie (ID Opere)</b>	<b>GRADO DI COMPLESSITA'</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA</b>	<b>ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)</b>
E.22	1.55	//	€ 94.442,76
<b>TOTALE ONORARIO</b>			<b>€ 94.442,76</b>

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L. 143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; SStrutture; V-Viabilità).

La parcella del Professionista è stata determinata “a vacanza” ai sensi del



D.M. 17/06/2016.

### ARTICOLO 3.1 CATEGORIE DEI LAVORI

CATEGORIE (ID Opere)	IMPORTO Euro (*)	CLASSIFICAZIONE	PREVALENTE/ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO
OG 2	€ 34.695,50	I	PREVALENTE	SI	//
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.695,50</b>				

(\*) *comprensivi di Oneri per la Sicurezza*

### ARTICOLO 4 - SOPRALLUOGO

➤ stante la **non** particolarità dell'incarico relativo all'attività di cui all'oggetto, **non è obbligatoria**, la visita di sopralluogo da parte del concorrente, presso le aree di cui all'esecuzione;

➤ qualora volesse effettuarlo, dovrà richiederlo preventivamente all'Ufficio del Genio di NAPOLI, contattando i seguenti referenti:

- C.C. (Infr.) **Ciro DE ROSA** telefono 0812491275, email [ciro.derosa@marina.difesa.it](mailto:ciro.derosa@marina.difesa.it);

**Ai fini dell'accettazione per il sopralluogo dovrà altresì essere esibita copia della R.D.O..**

Per la sola presa visione della documentazione progettuale, si ha per assolta all'atto della pubblicazione della stessa sul portale MEPA e sul sito [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it);

### ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO

Il compenso che sarà riconosciuto, sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerto al predetto importo, che sarà ratificato con l'emissione dell'ordine di stipula sulla piattaforma del MEPA.

Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

### ARTICOLO 6 – DOCUMENTAZIONE



La S.V, dovrà, pena esclusione, allegare sulla piattaforma mepa alla R.D.O.,

la seguente documentazione amministrativa, in conformità ai fac-simile

allegati alla presente R.D.O:

a. ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni

sostitutive, il legale rappresentante, responsabile tecnico e tutte le persone

muniti di potere di rappresentanza, nonché, quelle previste dall'art. 94

comma 3 del codice, dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il

**“documento di gara unico europeo”** nelle voci di pertinenza corredato

della copia di un documento di identità del dichiarante;

b. Dichiarazione di accettazione multipla redatta e sottoscritta dal legale/i

rappresentante/i secondo l'allegato;

c. patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto da ciascun

concorrente secondo l'allegato;

d. attestazione di eventuale avvenuto sopralluogo;

e. Capitolato del Servizio e D.I.P. sottoscritti per accettazione;

f. Dichiarazione del regime fiscale di appartenenza;

g. eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP;

h. inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'accorrente

dovrà:

- per i liberi professionisti in posizione individuale, dichiarare di essere

iscritto all'ordine professionale da oltre dieci anni con l'indicazione del

numero di iscrizione;

- per i professionisti in posizione societaria, di essere iscritto al registro

delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,

Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello



stato di provenienza, e, per le società, della specifica attività di  
impresa;

- i professionisti in forma societaria dovranno, inoltre, dichiarare, pena  
esclusione, l'inesistenza di procedure concorsuali;

- le società di ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico,  
con funzioni di collaborazione e controllo della progettazione,  
ingegnere o architetto, regolarmente iscritto al relativo albo  
professionale;

- indicazione (per Associazioni Temporanee costituite o costituende),  
del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del  
bando di gara da meno di cinque anni all'esercizio della professione  
secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza;

le dichiarazioni di cui a precedente punto a) e b), pena esclusione, devono  
essere posseduti e dichiarati:

- dal professionista, da tutti i soci/associati e dall'eventuale direttore  
tecnico concorrenti;

- da qualsiasi altro professionista (geologo, agronomo, perito chimico,  
biologo, ecc.) per i quali è necessaria la partecipazione di una  
prestazione accessoria di cui al disciplinare tecnico/prestazionale;

- da tutti i soggetti facenti parte del R.T.P.;

- figure previste dall'art. 94 del codice;

i. Copia dell'attestazione, relative alle categorie attinenti alla natura dei  
lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui  
all'art. 100 comma 4 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di  
validità.



j. il possesso di una patente a crediti, rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 81/2008 modificato dalla L. del 29 aprile 2024 n. 56;

k. indicare l'eventuale richiesta di subappalto nel "documento di gara unico europeo" nella voce di pertinenza;

l. l'autorizzazione a questa amministrazione all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 90 del Codice, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le stesse.

#### **ARTICOLO 6.1 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA**

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara, almeno pari € **188.885,52** (*centottantottomilaottocentottantacinque/52*) corrispondente al doppio dell'importo a base di gara IVA esclusa.

b) Dare dimostrazione con ogni utile documentazione, di aver svolto almeno una prestazione per enti pubblici e/o privati, per le classi/categorie dei lavori oggetto della progettazione, negli ultimi 10 (dieci) anni, che raggiunga nel complesso almeno l'importo dei lavori da dover successivamente appaltare, ossia:

<b>Categorie (ID Opere)</b>	<b>GRADO DI COMPLESSITA'</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA</b>
E.22	1,55	€ 94.442,76

c) Gli operatori economici che intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa devono altresì essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, del Codice nonché dal Capo I del Titolo II dell'Allegato II.18 del Codice.



I concorrenti, pertanto, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come indicati nella tabella che precede.

***Ai sensi dell'art. 101 del codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.***

***N.B. Si rammenta che tutte le autocertificazioni dovranno essere rese, pena esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.***

#### **ARTICOLO 7 – OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta, deve essere compilata secondo l'allegato e **pena esclusione**, deve:

- indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere.

L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio aritmetico (esempio 15,753% (diconsi quindicivirgolasettecentocinquantatre). In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. La percentuale di ribasso deve essere limitata alla **3<sup>^</sup> cifra decimale**;

- non contenere riserve e/o condizioni;
- essere firmata digitalmente professionista/legale rappresentante



dell'impresa;

- contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo.

### **ARTICOLO 8 – SVOLGIMENTO**

La gara si svolgerà presso questa Direzione, nei giorni indicati nella RDO:

**1^ Seduta** – valutazione della documentazione amministrativa; apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione.

Eventuali ulteriori sedute saranno comunicate solo ed esclusivamente sulla piattaforma MEPA.

### **ARTICOLO 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice con l'applicazione, di quanto previsto all'art. 54 comma 1 dello stesso Codice.

Si procederà, in applicazione dell'art. 54 comma 1, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2.

Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso che vi siano due o più offerte più basse uguali, si chiederà ulteriore sconto percentuale con successiva nostra lettera.



Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/20253, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si rammenta che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà specificare, *pena esclusione*, che il prezzo complessivo offerto, derivante dall'applicazione del ribasso all'importo a base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza e dei costi d'incidenza della mano d'opera, è comprensivo dei costi della sicurezza aziendali (oneri da rischio specifico) art. 108 comma 9 del Codice.

È facoltà, da parte dell'offerente, non considerare come importo da ribassare i costi alla manodopera qualora lo stesso non possa comprovare la più efficiente organizzazione aziendale. (Cons. St., V sez., 9 ottobre 2025 n. 8225).

Successivamente alla proposta di aggiudicazione si procederà all'aggiudicazione solo dopo aver esperito le verifiche a riguardo della veridicità delle dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti speciali.

#### **ARTICOLO 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 101 del Codice la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive prodotte e del documento di gara unico europeo, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

#### **ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO**

In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C- 27/15 e 10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito dalla sentenza del Consiglio



di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale, l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione.

Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per il requisito di cui alle categorie progettazione.

#### **ARTICOLO 12 – VERIFICA POSSESSO REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale (FVOE)**, reso disponibile dall'Anac (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 262 del 20 giugno 2023.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute e, tramite apposite funzionalità, inserire nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti la cui produzione è a proprio carico.

Si precisa che questa stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali e speciali rese dagli accorrenti ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del Codice;



l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 11 co. 11.2 della sopra citata delibera, gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice.

**ARTICOLO 13 – APLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI  
NAZIONALI DI SETTORE**

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.lgs 36/2023, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024, per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, il Ccnl applicabili al personale dipendente impiegato nell'esecuzione degli stessi in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 sono i CCNL con codice F012, F015, F018.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) dell'allegato I.01 del D.lgs 209/24, i lavori da eseguire ricadono nelle seguenti categorie lavori:

- OG 2 con CPV 45450000-6;

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 36/2023 sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione della propria offerta, può indicare il differente contratto collettivo da esso applicato purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa Stazione Appaltante.

In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 36/2023, prima



dell'affidamento o dell'aggiudicazione, sarà richiesta all'operatore economico

una dichiarazione con il quale si impegna ad applicare il contratto collettivo

nazionale e territoriale indicato in sede di offerta per tutta la sua durata del

Contratto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Le medesime

tutele normative ed economiche devono essere garantite anche ai lavoratori in

subappalto;

A norma dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico, presentando

offerta, si impegna a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali

sopracitati, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i

lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il

lavoro irregolare;

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione

lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

#### **ARTICOLO 14 – PATENTE A CREDITI**

Per le imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili,

è obbligatorio il possesso di una patente a crediti, rilasciata dall'Ispettorato

nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 81/2008 modificato dalla

L. del 29 aprile 2024 n. 56.

Nei cantieri temporanei o mobili la verifica del possesso, da parte delle

imprese e dei lavoratori autonomi appaltatori, della patente o dei requisiti

alternativi è obbligatorio per il committente o responsabile dei lavori.

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o

mobili senza patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per



cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs 81/08, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

#### **ARTICOLO 15 - GARANZIE**

A garanzia della buona esecuzione degli obblighi derivanti dalla R.D.O., l'affidatario dovrà produrre a questa Direzione una garanzia fideiussoria definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi del comma 4-bis del predetto articolo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Qualora, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria, non presenti la documentazione richiesta per la stipula del contratto e non provveda agli adempimenti relativi alla cauzione definitiva oppure i rappresentanti legali non si presentino per la sottoscrizione del contratto, questa Amministrazione adotterà nei suoi confronti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti, nonché l'esclusione dall'elenco delle ditte.

La stessa dovrà essere:

- prodotta in sede di stipula contrattuale;
- essere correlata da autentica notarile, che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa.



La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.

#### **ARTICOLO 16 – ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE**

L'affidatario, prima della stipula del'atto negoziale, dovrà presentare Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 4 del D.M nr. 193 del 16/09/2022 del MISE.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi.

La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto.

La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

#### **ARTICOLO 17 - POLIZZA CONTRO TERZI**

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa contro i danni che preveda anche la responsabilità civile arrecata a terzi. La somma assicurata per le opere, dovrà essere pari al valore del Contratto. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della



somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La predetta polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e dovrà cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure alla data del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo non comporterà l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

### **ARTICOLO 18 – PAGAMENTI**

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e penali, mediante ordine di pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, successivamente:

- Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 co. 7 del d.lgs. 36/2023;
- alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: **F691IT**, previa successiva nostra comunicazione;
- all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della propria regolarità contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali);



- all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.

#### **ARTICOLO 19 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

L'I.V.A. con aliquota del 22 % in ossequio all'art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà versata al professionista aggiudicatario che dovrà emettere fattura elettronica senza “split payment”, mentre nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse essere un'impresa sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

**Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.**

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

#### **ARTICOLO 20 - ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 del citato D.Lgs. è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'erogazione della eventuale anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività. L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

#### **ARTICOLO 21 - CONSEGNA E DURATA**

Il verbale di consegna della prestazione verrà redatto in contraddittorio tra



l'aggiudicatario ed il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione di questa Stazione Appaltante.

Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di giorni **90 (novanta)** solari e consecutivi comprensivi di giorni **45 (quarantacinque)** per la quota lavori (rimozioni, demolizioni e smontaggi).

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino alla consegna degli elaborati.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l'accettazione degli elaborati, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 22 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00 % per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è stabilito un premio di accelerazione, per la sola quota lavori il cui ammontare è commisurato nei limiti delle somme disponibili, alla voce imprevisti, inserite nel quadro economico, per ogni giorno di anticipo secondo i seguenti scaglioni temporali:

- Prima soglia temporale fino a 10 giorni prima: lo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale;

- Seconda soglia temporale da 11 giorni prima: l'1,0% dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione in misura massima non potrà, in nessun modo,



essere complessivamente superiore al 1% dell'ammontare netto contrattuale e verrà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio di accelerazione sarà corrisposto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

### **ARTICOLO 23 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE**

#### **APPALTANTE E L'ESECUTORE**

1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.

2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del



ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

#### **ARTICOLO 24 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE**

1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

#### **ARTICOLO 25 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI O COSTITUENDI**

Qualora il concorrente non possenga, anche in parte, le abilitazioni previste per l'incarico scaturente dal Capitolato del Servizio allegato a quest'invito e per il quale non possa subappaltare, dovrà obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento temporaneo, producendo quanto segue:

a) dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, ovvero atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo riportante, **pena esclusione**, con l'indicazione:

- del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-



capogruppo che dovrà comunque coincidere con il soggetto

responsabile del gruppo di progettazione;

- della ripartizione dell'esecuzione della prestazione tra i vari

componenti del Raggruppamento che, **pena esclusione**, non potrà

essere superiore ai requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi di partecipazione *posseduti* da ciascun componente al

Raggruppamento stesso;

- i requisiti di capacità tecnica relativi alla progettazione, dovranno

essere posseduti ed eseguiti nella misura minima del 40% dal

capogruppo del raggruppamento e comunque, sempre in misura

maggioritaria rispetto al componente del raggruppamento;

- dichiarazione del giovane professionista;

- il tipo di Raggruppamento presentato (orizzontale, verticale, misto).

#### **ARTICOLO 26 - REVISIONE PREZZI**

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione

prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice

Civile.

#### **ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i

servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 la cessione del

contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti

ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le



disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il concorrente richieda in sede di presentazione di offerta di voler subappaltare la quota lavori, quest'ultimi, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, ***non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.***

Nel caso in cui il concorrente partecipi alla procedura di gara in raggruppamento con altro operatore economico per l'esecuzione della quota lavori, quest'ultimi, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, possono essere oggetto di subappalto nella ***misura massima del 49%.***

Ai sensi del comma 2 quinto periodo del predetto articolo, (*periodo inserito dall'art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del comma 2-bis. (comma inserito dall'art. 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024), nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in



coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Inoltre ai sensi del comma 17 del predetto articolo, al fine di rafforzare le attività di cantiere e più in generale nei luoghi di lavori ovvero di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori e per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le opere oggetto della presente RDO non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale verranno eseguite le lavorazioni secondo quanto previsto nel precedente citato articolo 12.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. (periodo sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024).

## **ARTICOLO 28 - TUTELA SEGRETO MILITARE**



E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

#### **ARTICOLO 29 – PATTO INTEGRITA'**

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e al codice di comportamento Ministero Difesa, approvato con Decreto del 29/01/2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante dell'ordine di stipula.



### **ARTICOLO 30 - VARIE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che la S.V. possa rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

L'Atto negoziale, verrà firmato con la procedura prevista per la firma digitale. Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall'Ente Appaltante saranno inviate all'operatore tramite piattaforma MEPA, o pubblicate sul sito del committente [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it). Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del presente invito saranno soddisfatti esclusivamente tramite piattaforma MEPA, a condizione che pervengano entro il termine previsto sulla stessa piattaforma.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

### **ARTICOLO 31 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE**

Costituiranno parte integrante dell'ordine di stipula:

- Capitolato Speciale Prestazionale;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari;
- D.U.V.R.I..

### **ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**



Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva e l'Atto negoziale discendente dalla presente RDO, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **ARTICOLO 33 - SPESE**

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti l'R.D.O., sono a carico dell'appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986**, n. **131**, art. **5** comma **2**, la Scrittura Privata discendente dalla presente RDO verrà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

*Il valore dell'imposta di bollo è individuato, ai sensi dell'art. 18 co.10 del Codice, con la Tabella di cui all'Allegato I.4 dello stesso.*

#### **ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE E ACCESSO AGLI ATTI**

##### **Controversie:**

Il presente invito, se ritenuto immediatamente lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel



termine di trenta giorni dalla ricezione del presente invito.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Taranto.

**Accesso agli atti:**

Ai sensi degli art. 35 e 36, eventuali istanze di accesso agli atti devono essere presentate a: Ministero della Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina Taranto – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Rampa L. Da Vinci, 1 74121 Taranto - IT - Telefono 0997754812 - fax 0997754804 - Posta elettronica (e-mail): [marigenimil.taranto@postacert.difesa.it](mailto:marigenimil.taranto@postacert.difesa.it) - Indirizzo Internet (URL): [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funz. Amm. Antonio MASSARO

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*